

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1398)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(SPADOLINI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCALFARO)

e col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

(V. Stampato Camera n. 2479)

*approvato dalla VII Commissione permanente (Difesa) della Camera
dei deputati nella seduta del 19 giugno 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 giugno 1985*

**Incremento degli organici degli ufficiali, dei sottufficiali
e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri**

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Gli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti in conformità alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, che sostituisce il quadro II della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, modificato da ultimo con l'articolo 1 della legge 12 aprile 1984, n. 66.

2. Per l'avanzamento dei capitani e dei maggiori resta fermo il disposto dell'articolo 3 della legge 20 luglio 1981, n. 382.

Art. 2.

Gli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti come segue:

- a) sottufficiali n. 24.600, di cui 900 marescialli maggiori carica speciale;
- b) militari di truppa n. 67.200.

Art. 3.

1. L'aumento degli organici previsto nei precedenti articoli è realizzato secondo le progressioni indicate nelle tabelle n. 2 e n. 3 allegate alla presente legge.

2. Per gli anni indicati nella tabella n. 2 il Ministro della difesa ha facoltà di bandire concorsi straordinari, per titoli, per l'ammissione alla ferma volontaria di cui all'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, tra i sottotenenti di complemento dell'Arma dei carabinieri in servizio di prima nomina.

3. Per gli anni dal 1986 al 1989 i sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri sono reclutati anche

tra i tenenti di complemento in ferma biennale delle varie Armi dell'Esercito con le modalità previste dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 luglio 1984, n. 324; nei medesimi anni non si applica il disposto di cui all'ultimo comma del predetto articolo.

Art. 4.

1. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 150 miliardi in ragione d'anno.

2. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1985, valutata in lire 10 miliardi, ed a quella relativa agli anni 1986 e 1987, valutata, rispettivamente, in lire 35 miliardi e lire 70 miliardi — ivi comprese le spese di vestiario, equipaggiamento, casermaggio, impianti tecnici, motorizzazione e accasermamento, connesse al reclutamento, pari a lire 1,5 miliardi per ciascun anno del triennio — si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATI

TABELLA N. 1

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
Generale di divisione	—	—	7	—	—
Generale di brigata	Scelta	1 anno di comando di brigata o incarico equipollente	17	1 o 2 (b)	1/4 dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello	Scelta	—	61	4 o 5 (c)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	Scelta	2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	308	12 o 13 (d)	1/10 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	Anzianità	—	190	—	—
Capitano	Scelta	2 anni di comando territoriale intermedio, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente	783	53	1/20 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	Anzianità	—	515	—	—
Sottotenente	Anzianità	Superare il corso di applicazione (e)		—	—

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) Ciclo di 4 anni con inizio dal 1986: 2 promozioni nel primo, secondo e terzo anno ed 1 promozione nel quarto anno.

(c) Ciclo di 4 anni con inizio dal 1986: 5 promozioni nel primo anno e 4 promozioni nel secondo, terzo e quarto anno.

(d) Ciclo di 5 anni con inizio dal 1986: 13 promozioni nel primo anno e 12 promozioni nel secondo, terzo, quarto e quinto anno.

(e) Solo per i provenienti dai corsi dell'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 2

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA
DEI CARABINIERI

GRADO	ORGANICI AL 1° GENNAIO				
	1985	1986	1987	1988	1989
Generali di divisione	6	6	7	7	7
Generali di brigata	15	16	17	17	17
Colonnelli	53	55	57	59	61
Tenenti colonnelli	265	275	285	296	308
Maggiori	160	168	175	183	190
Capitani	664	700	735	760	783
Tenenti e sottotenenti	450	465	485	500	515

Nota: Per il raggiungimento dei volumi organici dei generali di divisione rimane in vigore la disposizione di cui alla nota a) in calce alla tabella 2 della legge 12 aprile 1984, n. 66.

TABELLA N. 3

	Organici al 1° gennaio 1985	Organici al 1° gennaio 1986	Organici al 1° gennaio 1987	Organici al 1° gennaio 1988	Organici al 1° gennaio 1989
Sottufficiali	22.500	23.000	23.500	24.000	24.600
Militari di truppa	63.000	64.000	65.000	66.000	67.200